IT - 39100 Bolzano-Bozen Via Fago - Fagenstrasse 46 P.IVA 02206180214 Cod. Mecc. IBPQ02500E +39 0471 40 03 40 segreteria@toniolo-online.it dialoga@selfpec.it www.liceotoniolo.bz.it

COMUNICAZIONE N. 42/ 2021-2022

DS ai docenti

Anno Scolastico 2021-2022

Redatto da Dirigente scolastico esio.zaghet@scuola.alto-adige.it

A tutto il <u>personale Docente</u> e al personale Non Docente

e p.c.

all'albo della scuola al sito web

Bolzano, 14 dicembre 2021

Oggetto: Estensione dell'obbligo vaccinale al personale della scuola dal 15 dicembre 2021, come previsto dal Decreto-Legge n. 172 del 26.11.2021

Gentili docenti, gentile personale non docente,

con la presente si comunica che con l'articolo 2 comma 1 del Decreto-legge del 26.11.2021 n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" è stato inserito nel Decreto-legge del 01.04.2021 n. 44 un nuovo articolo 4-ter.

Tale articolo prevede che dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter (obbligo di somministrazione dell'intero ciclo vaccinale primario nonché, dal 15 dicembre 2021, somministrazione della dose di richiamo), previste per altre categorie di personale si applica, tra l'altro anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata "entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19".

Dal 15 dicembre 2021, quindi, per svolgere l'attività lavorativa, tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2, D.L. 172/2021 (docenti e non docenti) devono essere dotati di certificazione verde "rafforzata" (Green Pass in seguito a vaccinazione o a guarigione). Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

L'obbligo al momento non riguarda il personale esterno, come chi opera a supporto dell'inclusione scolastica (facilitatori alla comunicazione e/o docenti di sostegno), il personale impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa (docenti e professionisti esterni), gli addetti al rifornimento dei distributori automatici e tutto il dell'amministrazione provinciale che accede periodicamente alle scuole per svolgervi attività istituzionale. Nei confronti di questo personale continuano ad applicarsi le regole che prevedono l'esibizione delle certificazioni verde Covid-19 ("Green Pass base") anche a seguito di tampone (3G).









IT - 39100 Bolzano-Bozen Via Fago - Fagenstrasse 46 P.IVA 02206180214 Cod. Mecc. IBPQ02500E +39 0471 40 03 40 segreteria@toniolo-online.it dialoga@selfpec.it www.liceotoniolo.bz.it

La vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto di quanto prescritto dal Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2" (A tal riguardo fa riferimento la Circolare n. 35309 del 04.08.2021 avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19"). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Verifica dell'obbligo

Il 15 dicembre p.v. inizierà la verifica del certificato verde rinforzato. Il sottoscritto, in qualità di Dirigente scolastico, sarà responsabile della verifica dell'adempimento.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l'effettuazione della vaccinazione,
- il differimento.
- l'esenzione,
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito,
 l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, lo scrivente Dirigente scolastico attiverà immediatamente la procedura per mancato adempimento.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Come disposto da <u>Circolare del Direttore generale e delle Direttrici e dei Direttori delle Direzioni Istruzione e</u> Formazione del 13.12.2021 (*riportata in allegato*):

«Il personale può di propria iniziativa, consegnare o presentare ai dirigenti scolastici la certificazione dell'avvenuta vaccinazione o una copia della propria certificazione verde ("Green pass rafforzato") ottenuto in seguito a vaccinazione o guarigione, di modo che i dirigenti scolastici possano sincerarsi dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, evitando di svolgere periodicamente le verifiche. Il personale che non consegna/esibisce spontaneamente detta documentazione sarà soggetto a verifiche periodiche tramite l'applicazione "VerificaC19" – modalità "VERIFICA RAFFORZATA"».

Tale possibilità è riportata anche nell'allegato alla legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione del decreto-legge 127/2021, che prevede:

«Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro».









IT - 39100 Bolzano-Bozen Via Fago - Fagenstrasse 46 P.IVA 02206180214 Cod. Mecc. IBPQ02500E +39 0471 40 03 40 segreteria@toniolo-online.it dialoga@selfpec.it www.liceotoniolo.bz.it

Alla luce di quanto sopra riportato, per semplificare le operazioni, coloro che lo desiderano possono chiedere fin da ora, di consegnare copia della propria certificazione verde "rinforzata.

Sospensione dal servizio per mancato adempimento

All'atto di accertamento dell'inadempimento seguirà comunicazione scritta dello scrivente dirigente scolastico, cui farà seguito l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Sostituzione del personale assente

Per la sostituzione del personale docente sospeso, lo scrivente dirigente scolastico provvederà all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolveranno di diritto nel momento in cui cesserà la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbono aver previamente adempiuto all'obbligo. In assenza di tale adempimento non sarà pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Certo della vostra comprensione e responsabilità, colgo l'occasione per porgervi Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico - prof. Esio Zaghet -

Al fine di consentire, al personale scolastico e al personale esterno alla scuola, ulteriori approfondimenti circa i tempi da rispettare e le procedure previste, si riporta di seguito:

Normativa di riferimento:

- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211) (GU n.282 del 26-11-2021)
 Per completezza, si rinvia, tramite link sotto riportato, alla lettura del DL n. 172 del 26 novembre 2021, pubblicato in GU n. 282 del 26 novembre: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.
 Di seguito il link per consultare la Nota MI prot. 1889 del 7/12/2021 sull'obbligo vaccinale del personale scolastico: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/obbligo-vaccinale-per-il-personale-della-scuola-

Si allega alla presente:

42.1 Circolare del Direttore Generale e delle Direttrici e dei Direttori delle Direzioni Istruzione e Formazione del 13.12.2021, recante "Disposizione relative all'attuazione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico delle scuole dell'infanzia e delle scuole, a far data dal 15.12.2021".

Pubblicato sul sito <u>www.liceotoniolo.bz.it</u> in data 14.12.2021 Mailing list in data 14.12.2021







